

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2012
211/2012/R/EEL

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DI PEREQUAZIONE DEI COSTI COMMERCIALI
SOSTENUTI PER LA CLIENTELA IN BASSA TENSIONE, PER L'ANNO 2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 227/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 227/10);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2011, ARG/elt 10/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 10/11);

- la comunicazione inviata dalla società Gelsia reti S.r.l. (di seguito: Gelsia) in data 11 gennaio 2011, prot. Autorità [A] 520 (di seguito: comunicazione 11 gennaio 2011);
- la comunicazione inviata dalla società Alto Garda Servizi S.p.A. (di seguito: AGS) in data 5 luglio 2011, prot. Autorità [A] 018172 del 06/07/2011;
- la comunicazione inviata dalla società Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A. (di seguito: STET), in data 15 luglio 2011 prot. Autorità [A] 19330 del 20 luglio 2011 (di seguito: comunicazione 15 luglio 2011);
- la comunicazione inviata dalla società ASM Voghera S.p.A. (di seguito: ASM Voghera) in data 13 luglio 2011, prot. Autorità [A] 019477 del 20 luglio 2011 (di seguito: comunicazione 13 luglio 2011);
- la comunicazione inviata dalla società ATENA S.p.A. (di seguito: ATENA) in data 15 luglio 2011, prot. Autorità [A] 019326 del 20/07/2011.

CONSIDERATO CHE:

- gli obblighi di separazione del servizio di vendita di maggior tutela, introdotti dal decreto legge 73/07, hanno prodotto una profonda modificazione del perimetro delle attività afferenti la commercializzazione del servizio delle imprese di distribuzione, con particolare riferimento al segmento della clientela in bassa tensione;
- a fronte di tale situazione, l’Autorità, in sede di determinazione delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TPR), ha ritenuto necessario prevedere una differenziazione nel costo riconosciuto per il servizio di commercializzazione e conseguentemente nella definizione dei corrispettivi a copertura dei costi di commercializzazione, distinguendo tra le imprese distributrici che hanno provveduto a costituire una società separata per la vendita ai clienti in maggior tutela (imprese distributrici separate) e le imprese distributrici che continuano a erogare in maniera integrata anche il servizio di maggior tutela (imprese distributrici integrate);
- la differenziazione del costo riconosciuto ha reso altresì necessaria la definizione di meccanismi di perequazione dei costi commerciali differenziati secondo la differente architettura organizzativa adottata in relazione all’erogazione del servizio di vendita di maggior tutela;
- l’articolo 41, del TIT disciplina la perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione (di seguito: perequazione COT) prevedendo:
 - al comma 41.1, le modalità di determinazione del risultato nei confronti delle imprese distributrici separate;
 - al comma 41.3, le modalità di determinazione del risultato nei confronti delle imprese distributrici integrate;
- per le imprese distributrici separate la determinazione dell’importo di perequazione, secondo quanto previsto dal medesimo comma 41.1, del TIT è effettuato sulla base dei costi effettivi riferiti all’attività di commercializzazione del servizio di distribuzione;
- ai sensi del comma 41.2, del TIT, ai fini dell’ammissibilità dei costi per l’attività di commercializzazione, l’Autorità opera in coerenza con i criteri utilizzati per la

fissazione del costo riconosciuto per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011, nell'ambito di specifiche istruttorie individuali.

CONSIDERATO CHE:

- in data 7 novembre 2009 è stata attivata la raccolta dati ai fini della determinazione degli importi di perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione per l'anno 2008, rivolto alle imprese distributrici separate, mediante diffusione sul sito internet dell'Autorità di un apposito questionario;
- con la deliberazione ARG/elt 227/10, l'Autorità ha provveduto a determinare gli ammontari di perequazione dei costi commerciali di cui al comma 41.1, del TIT, per l'anno 2008, nei confronti delle imprese distributrici separate che hanno partecipato alla raccolta dati;
- con la medesima deliberazione ARG/elt 227/10, è stata attivata la raccolta dati per la determinazione degli ammontari di perequazione dei costi commerciali delle imprese integrate, di cui al comma 41.3, del TIT, per l'anno 2008;
- in risposta alla richiesta di dati, con comunicazione 11 gennaio 2011, la società Gelsia ha comunicato di aver separato l'attività di vendita ai clienti finali a partire dall'anno 2004, precisando di non aver inviato i dati necessari alla determinazione dell'ammontare di perequazione secondo le disposizioni di cui al comma 41.1, del TIT;
- a seguito della citata comunicazione 11 gennaio 2011, la Direzione Infrastrutture ha effettuato verifiche incrociate sui dati forniti a vario titolo ed in particolare in materia di conti annuali separati ai sensi del TIU, da parte delle imprese distributrici che hanno inviato i dati in qualità di imprese integrate, al fine di indagare l'effettivo assetto assunto dalle medesime imprese con riferimento all'erogazione del servizio di maggior tutela;
- gli approfondimenti effettuati hanno evidenziato la presenza di ulteriori 4 (quattro) imprese di distribuzione di energia elettrica che, pur non erogando in maniera congiunta il servizio di vendita di maggior tutela, non hanno inviato i dati nell'ambito della raccolta attivata nel mese di novembre 2009, ma hanno proceduto all'invio dei dati ai fini dell'applicazione del comma 41.3, del TIT;
- nella tabella 3, della deliberazione ARG/elt 10/11 sono state individuate le imprese distributrici separate che non avevano partecipato alla raccolta dati del novembre 2009:
 - AGS;
 - ASM Voghera;
 - ATENA;
 - Gelsia;
 - STET;
- con riferimento alle suddette imprese, l'Autorità, con la medesima deliberazione ARG/elt 10/11, ha altresì disposto :
 - ai sensi del comma 1.3, di sospendere la determinazione del risultato di perequazione COT per l'anno 2008;
 - ai sensi del comma 2.1, di dare mandato ai Responsabili della Direzione Legislativo e Legale e della Direzione Tariffe dell'Autorità, per i profili di

competenza, affinché siano accertate, tra l'altro, le posizioni di tali imprese ai fini della determinazione del risultato di perequazione COT di cui all'articolo 41, del TIT;

- ai sensi del comma 2.3, della medesima deliberazione ARG/elt 10/11, l'Autorità ha, inoltre, previsto che, in esito alla conclusione delle attività di cui al comma 2.1, della deliberazione ARG/elt 10/11:
 - a) qualora siano determinati saldi di perequazione a favore delle imprese, non sia dato corso all'applicazione degli interessi di cui al comma 33.10, del TIT;
 - b) qualora siano determinati saldi di perequazione a sfavore delle imprese, si applichino gli interessi di mora di cui al medesimo comma 33.10, del TIT con le seguenti decorrenze:
 - i. a partire dal termine di cui al comma 1.2, della deliberazione ARG/elt 227/10, qualora si accerti la condizione di impresa distributrice separata;
 - ii. a partire dalla data di approvazione della deliberazione ARG/elt 10/11, qualora si accerti la condizione di impresa distributrice integrata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- è stato accertato che le imprese distributrici AGS, ASM Voghera, ATENA, Gelsia e STET hanno operato, nell'anno 2008, come imprese distributrici separate;
- l'Autorità ha provveduto a richiedere alle imprese distributrici di cui al precedente alinea informazioni patrimoniali ed economiche integrative rispetto a quelle fornite nell'ambito delle raccolte dati annuali ai fini tariffari;
- dall'esame dei dati disponibili, come integrati dalle imprese distributrici a seguito della richiesta di cui al precedente alinea, è emerso quanto segue:
 - i dati delle imprese ATENA e Gelsia sono risultati completi e plausibili;
 - la stratificazione degli incrementi patrimoniali dei cespiti relativi all'attività di commercializzazione della società AGS non risulta attendibile e proporzionata alla dimensione della medesima impresa;
 - per le imprese ASM Voghera e STET, nei rendiconti annuali separati relativi all'anno 2008, non risultano rilevati costi relativi al comparto operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione, di cui al comma 6.4, lettera f), del TIU;
- con riferimento alle criticità riscontrate in tema di valorizzazione dei costi e dei ricavi nei conti annuali separati per l'anno 2008:
 - relativamente alla società STET, la comunicazione 15 luglio 2011 attesta che «nel corso dell'esercizio 2008, nessun costo è stato indicato nel prospetto *unbundling* di cui alla deliberazione n. 11/07 [relativo al comparto di cui al comma 6.4, lettera f)] in quanto, considerata la modesta entità, tali costi sono stati attribuiti al comparto relativo alla "distribuzione di energia elettrica»;
 - relativamente alla società ASM Voghera, la comunicazione 13 luglio 2011 evidenzia che «è stato riscontrato un errore di mancata imputazione dei valori costi/ricavi relativi al comparto di cui al comma 6.4, lettera f) del TIU». La medesima comunicazione riporta inoltre che «ASM Voghera

S.p.A. procederà dapprima alla richiesta di rettifica dei dati di *unbundling* 2008, in modo da poter successivamente richiedere la rettifica della perequazione in oggetto, fornendo i dati corretti»;

- con riferimento alla società ASM Voghera, al 16 maggio 2012, non risulta pervenuta alcuna richiesta di rettifica dei dati di *unbundling* 2008;
- ai fini della determinazione del costo ammissibile sono stati applicati i criteri utilizzati ai fini delle determinazioni oggetto della deliberazione ARG/elt 227/10.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione degli importi di perequazione di cui al comma 41.1, del TIT, relativi all'anno 2008, per le imprese ATENA e Gelsia, sulla base dei dati patrimoniali ed economici resi disponibili dalle imprese, operando, in coerenza con i criteri già adottati con la deliberazione ARG/elt 227/10:
 - con riferimento alla società Gelsia, rettifiche in relazione agli oneri relativi a compensi riconosciuti alla capogruppo o altra società del gruppo per attività di coordinamento gestionale (cd *management fee*) come dichiarati dalla medesima Gelsia, nonché in relazione all'ammontare dei ricavi da diritti fissi, non avendo l'impresa fornito l'indicazione dell'ammontare complessivo di tali ricavi, bensì avendo indicato i soli diritti fissi relativi a connessioni temporanee;
 - con riferimento alla società ATENA, rettifiche in relazione ai ricavi da diritti fissi, procedendo a una ripartizione convenzionale tra le tipologie di contratto dei ricavi da diritti fissi, come dichiarati dalla medesima ATENA, sulla base dei dati medi di settore;
- procedere, in assenza di informazioni plausibili e complete, alla determinazione d'ufficio degli importi di perequazione, di cui al comma 41.1, del TIT, relativi all'anno 2008, per le imprese AGS, ASM Voghera e STET;
- ai fini della determinazione d'ufficio, calcolare l'ammontare di perequazione COT 2008 sulla base delle disposizioni di cui al comma 41.3, del TIT, utilizzando, a tal fine, le medesime grandezze, riferite all'intero perimetro delle utenze connesse in bassa tensione, comunicate ai fini della perequazione generale per l'anno 2008;
- che gli Uffici rendano noti gli elementi di dettaglio assunti ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione COT 2008, mediante apposite comunicazioni individuali;
- prevedere che, per le imprese distributrici interessate dalle comunicazioni di cui al precedente alinea, le eventuali rideterminazioni dell'ammontare di perequazione COT 2008 siano effettuate in occasione della determinazione dei risultati di perequazione COT per l'anno 2009

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione degli importi di perequazione dei costi commerciali per la clientela in bassa tensione per l'anno 2008

- 1.1 Ciascuna impresa di distribuzione di cui alla tabella 3, allegata alla deliberazione ARG/elt 10/11, è tenuta a versare l'ammontare di perequazione dei costi commerciali per la clientela in bassa tensione, di cui al comma 41.1, del TIT, per l'anno 2008, riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 1.2 Ciascuna impresa distributrice, di cui al comma 1.1, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa l'importo di cui alla Tabella 1.
- 1.3 Ai sensi del comma 2.3, della deliberazione ARG/elt 10/11, con riferimento agli importi di perequazione relativi alle imprese di cui al precedente comma 1.2, si applicano gli interessi di cui al comma 33.10, dell'Allegato A, alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 a decorrere dal termine di cui al comma 1.2, della deliberazione ARG/elt 227/10.
- 1.4 Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità rende noti a ciascuna impresa di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, gli elementi di dettaglio assunti ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione dei costi commerciali di cui all'articolo 41, dell'Allegato A, alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, per l'anno 2008, mediante apposite comunicazioni individuali.
- 1.5 Con riferimento alle comunicazioni, di cui al precedente comma 1.4, le imprese distributrici interessate possono, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime comunicazioni, segnalare eventuali esigenze di rettifica. Decorso tale termine le richieste di rettifica saranno respinte.
- 1.6 Le eventuali rideterminazioni dei risultati di perequazione dei costi commerciali, di cui all'articolo 41, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 348/07, per l'anno 2008, susseguenti alle rettifiche segnalate nei termini di cui al precedente comma 1.5, sono effettuate in occasione della determinazione dei risultati della medesima perequazione dei costi commerciali per l'anno 2009.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per i seguiti di competenza.
- 2.2 Il presente provvedimento, per le imprese di cui alla Tabella 1, costituisce comunicazione ai sensi del comma 33.7 del TIT.
- 2.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni